Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 877/2013 DELLA COMMISSIONE**

del 27 giugno 2013

che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

(GU L 244 del 13.9.2013, pag. 23)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento delegato (UE) 2020/1069 della Commissione del 19 giugno 2020	L 234	8	21.7.2020

▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 877/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2013

che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

▼M1

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le specifiche relative ai contenuti delle relazioni che gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono tenuti a presentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.

▼B

Articolo 2

Struttura e contenuto delle relazioni

1. Le relazioni di cui all'articolo 1 si articolano secondo la struttura seguente:

— saldo effettivo, andamento del debito e documenti programmatici di bilancio aggiornati delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori per il periodo interessato dalla correzione,

— descrizione e quantificazione della strategia di bilancio in termini nominali e strutturali (componente ciclica del saldo al netto delle misure una tantum e temporanee) volta a correggere il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio, alla luce dell'ultima raccomandazione o decisione di intimazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, o dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, con informazioni dettagliate sulle misure di bilancio programmate o già adottate per conseguire i suddetti obiettivi, e relativo impatto sul bilancio.

2. Le relazioni comprendono le tabelle riportate nell'allegato del presente regolamento.

▼M1

Articolo 2 bis

Struttura e contenuto delle relazioni degli Stati membri sottoposti a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità

1. Se uno Stato membro è sottoposto a sorveglianza rafforzata unicamente per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità, gli obblighi d'informazione nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013 riguardano l'uso dei fondi del sostegno per la gestione della crisi pandemica a copertura dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19.

▼M1

2. Le relazioni comprendono la tabella riportata nell'allegato II.

▼B

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente a trattati.

▼M1

ALLEGATO I

▼B

Tabelle da inserire nelle relazioni da trasmettere a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

NB: Nelle tabelle di seguito l'anno t corrisponde all'anno in cui è trasmessa la relazione. Le informazioni di cui alle voci indicate in grassetto sono obbligatorie. Occorre applicare il quadro concettuale convenuto nell'ambito della direttiva 2011/85/UE del Consiglio ([1]).

Tabella 1a

Esecuzione trimestrale del bilancio nel corso dell'esercizio in base alla contabilità di cassa ([a]) **per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori** ([b])

Milioni di EUR	Anno t (*)			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Bilancio complessivo per sottosettore (6-7)				
1. **Amministrazioni pubbliche**				
2. **Amministrazioni centrali**				
3. **Amministrazioni di Stati federati**				
4. **Amministrazioni locali**				
5. **Enti di previdenza e assistenza sociale**				
Per sottosettore (indicare quale)				
6. **Totale delle entrate/introiti**				
di cui (elenco indicativo):				
Imposte, di cui:				
Imposte dirette				
Imposte indirette, di cui:				
IVA				
Contributi sociali				
Vendite				
Altre entrate correnti				
Entrate in conto capitale				
Introiti da operazioni su strumenti finanziari				
7. **Totale delle spese/uscite**				
di cui (elenco indicativo):				
Acquisti di beni e servizi				
Redditi da lavoro dipendente				
Interessi				
Contributi				
Prestazioni sociali				

([1]) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

▼B

Milioni di EUR	Anno t (*)			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Altre spese correnti				
Trasferimenti in conto capitale				
Investimenti di capitale				
Uscite per operazioni su strumenti finanziari				

(*) L'informazione è obbligatoria fino al trimestre in corso compreso. Se i dati del trimestre in corso non sono disponibili, fornire gli ultimi dati mensili disponibili, con l'indicazione del mese. Per il saldo complessivo delle amministrazioni pubbliche, fornire i dati fino all'ultimo trimestre disponibile (ossia q-1). Occorre applicare la consueta politica di garanzia di qualità e di revisione.
([a]) Si possono fornire dati equivalenti di conti pubblici se non sono disponibili quelli in base alla contabilità di cassa; precisare il principio contabile adottato per tutti i dati forniti in questa tabella.
([b]) Corrispondenti alle informazioni da fornire a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/85/UE.

Tabella 1b

Esecuzione trimestrale del bilancio nel corso dell'esercizio e prospettive secondo le norme SEC, non destagionalizzate ([a]), per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori

I dati dell'esecuzione del bilancio contenuti nelle tabelle 1a e 1b dovrebbero essere coerenti: si dovrebbe trasmettere una tabella di concordanza che indichi la metodologia di transizione tra le due.

Milioni di EUR	Codice SEC	Anno t (*)			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–)					
1. **Amministrazioni pubbliche** ([a])	S.13				
2. **Amministrazioni centrali**	S.1311				
3. **Amministrazioni di Stati federati**	S.1312				
4. **Amministrazioni locali**	S.1313				
5. **Enti di previdenza e assistenza sociale**	S.1314				
Per le amministrazioni pubbliche (facoltativo per i sottosettori)					
6. **Totale delle entrate** ([a])	TR				
di cui:					
Imposte sulla produzione e sulle importazioni	D.2				
Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio ecc.	D.5				
Imposte in conto capitale	D.91				
Contributi sociali	D.61				
Redditi da capitale	D.4				
Altro ([b])					
7. **Totale delle entrate** ([a])	TE				
di cui:					
Redditi da lavoro dipendente	D.1				
Consumi intermedi	P.2				

▼B

Milioni di EUR	Codice SEC	Anno t (*)			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Prestazioni sociali	D.62, D.632 (c)				
Spesa per interessi	D.41				
Contributi	D.3				
Investimenti fissi lordi (a)	P.51				
Trasferimenti in conto capitale	D.9				
Altro (d)					
8. **Debito lordo** (e)					

(*) I dati si estendono fino alla fine dell'anno t in corso; le prospettive trimestrali non sono obbligatorie e sono comunicate come stime (eventualmente soggette a revisione) a fini d'informazione e monitoraggio.
(a) Per le amministrazioni pubbliche, le voci con nota «(a)» devono essere fornite in via supplementare in termini depurati dei valori stagionali; se non può essere fornita dalle autorità nazionali, la destagionalizzazione sarà effettuata da Eurostat di concerto con lo Stato membro interessato.
(b) P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (diverso da D.91rec).
(c) Su base SEC95: D6311_D63121_D63131pay; in SEC2010 D632pay.
(d) D.29pay + D.4pay (diverso da D.41pay) + D.5pay + D.7pay + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.
(e) Definito nel regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (GU L 145 del 10.6.2009, pag.1).

Tabella 1c

Obiettivi di bilancio annuali secondo le norme SEC per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori

	Codice SEC	Anno t – 1	Anno t	Anno t + … (*)
Accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) per sottosettore (% PIL)				
1. **Amministrazioni pubbliche**	S.13			
2. **Amministrazioni centrali**	S.1311			
3. **Amministrazioni di Stati federati**	S.1312			
4. **Amministrazioni locali**	S.1313			
5. **Enti di previdenza e assistenza sociale**	S.1314			
Amministrazioni pubbliche (S.13) (% PIL)				
6. **Totale delle entrate**	TR			
7. **Totale delle spese**	TE			
8. **Spese per interessi**	D.41			
9. **Saldo primario** (a)				
10. **Misure una tantum e altre misure temporanee** (b)				
		tasso di variazione	tasso di variazione	tasso di variazione
11. **Crescita del PIL reale**				
12. **Crescita del PIL potenziale**				
contributi:				
— lavoro,				

▼B

	Codice SEC	Anno t – 1	Anno t	Anno t + … (*)
— capitale,				
— produttività totale dei fattori.				
		% PIL potenziale	% PIL potenziale	% PIL potenziale
13. **Divario tra produzione effettiva e potenziale**				
14. **Componente ciclica di bilancio**				
15. **Saldo corretto per il ciclo (1 – 14)**				
14. **Saldo primario corretto per il ciclo (13 + 6)**				
15. **Saldo strutturale (13 – 10)**				

(*) Su richiesta della Commissione di attivare gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, la trasmissione d'informazioni inizia dall'anno di apertura della procedura per disavanzo eccessivo a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE e si estende finché è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

([a]) Il saldo primario è calcolato come (B.9, punto 8) più (D.41, punto 9).

([b]) Il segno più indica misure volte a ridurre il disavanzo.

Tabella 2

Obiettivi di spesa e di entrate delle amministrazioni pubbliche (S.13) secondo le norme SEC

% PIL	Codice SEC	Anno t – 1	Anno t	Anno t + 1	Anno t + … (*)
1. **Obiettivo del totale delle entrate** (= tabella 1c.6)	TR				
di cui					
1.1. **Imposte sulla produzione e sulle importazioni**	D.2				
1.2. **Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio ecc.**	D.5				
1.3. **Imposte in conto capitale**	D.91				
1.4. **Contributi sociali**	D.61				
1.5. **Redditi da capitale**	D.4				
1.6. **Altro** ([a])					
p.m.: Oneri fiscali (D.2 + D.5 + D.61 + D.91-D.995) ([b])					
2. **Obiettivo del totale delle entrate** (= tabella 1c.7)	TE ([c])				
di cui					
2.1. **Redditi da lavoro dipendente**	D.1				
2.2. **Consumi intermedi**	P.2				
2.3. **Prestazioni sociali**	D.62, D.6311, D.63121, D.63131 ([f])				
di cui: Prestazioni di disoccupazione ([d])					
2.4. **Spese per interessi**	D.41				

▼B

% PIL	Codice SEC	Anno t – 1	Anno t	Anno t + 1	Anno t + … (*)
2.5. **Contributi**	D.3				
2.6. **Investimenti fissi lordi**	P.51				
2.7. **Trasferimenti in conto capitale**	D.9				
2.8. **Altro** (e)					

(*) Su richiesta della Commissione di attivare gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, la trasmissione d'informazioni inizia dall'anno di apertura della procedura per disavanzo eccessivo a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE e si estende finché è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(a) P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (diverso da D.91rec).
(b) Compresi quelli riscossi dall'UE e compreso un aggiustamento per imposte e contributi sociali di improbabile riscossione (D.995), se opportuno.
(c) TR − TE = B.9.
(d) Comprende le prestazioni in denaro (D.621 e D.624) e le prestazioni in natura (D.631) connesse alle prestazioni di disoccupazione.
(e) D.29 + D.4 (diverso da D.41) + D.5 + D.7 + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.
(f) In SEC2010: D.62, D.632.

Tabella 3a

Misure di bilancio adottate e previste dalle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori, sul fronte delle spese e delle entrate, per conseguire gli obiettivi presentati nella tabella 2

Impatto di bilancio previsto delle misure adottate e previste (a)										
Elenco delle misure	Descrizione dettagliata (b)	Obiettivo (spese/entrate) Codice SEC	Principio contabile (c)	Status dell'adozione	Impatto aggiuntivo di bilancio (milioni di EUR) sull'anno					
						T – 1	t	t + 1	t + 2	T + (*)
					TOTALE					

(*) Anno in cui è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(a) Occorre trasmettere solo misure sufficientemente dettagliate e annunciate su basi affidabili.
(b) Compresa l'informazione sul sottosettore destinatario della misura.
(c) Se non altrimenti specificato, l'impatto delle misure sarà trasmesso secondo il principio di competenza, ma se questo non fosse possibile, dovrebbe essere indicato espressamente che l'informazione si basa sul principio di cassa. L'impatto deve essere registrato in termini di impatto aggiuntivo — in contrapposizione alla registrazione in termini di livelli — rispetto alla proiezione di base dell'anno precedente. Le misure permanenti semplici dovrebbero essere registrate con un effetto di +/– X nell'anno o negli anni in cui sono introdotte e zero negli altri casi (l'impatto globale sul livello delle entrate o delle spese non deve neutralizzarsi). Se l'impatto della misura varia nel tempo, occorre riportare nella tabella solo l'impatto aggiuntivo. Per natura, le misure una tantum dovrebbero essere sempre registrate con un effetto di +/– X nell'anno del primo impatto di bilancio e di –/+ X nell'anno successivo, vale a dire che in due anni consecutivi l'impatto globale sul livello delle entrate o delle spese deve essere pari a zero.

Tabella 3b

Relazioni trimestrali nel corso dell'esercizio sull'impatto di bilancio delle misure presentate nella tabella 3a

Elenco delle misure (a)	Relazioni nel corso dell'esercizio sulle misure che hanno un effetto sull'anno t (scegliere una delle alternative di seguito) (b)					Impatto di bilancio annuale previsto per l'anno t (milioni di EUR) (= tabella 3a)
	Impatto di bilancio rilevato su base trimestrale (milioni di EUR) (c)				Impatto di bilancio cumulativo rilevato dall'inizio dell'anno (milioni di EUR)	
	Q1	Q2	Q3	Q4		

▼B

Elenco delle misure [a]	Relazioni nel corso dell'esercizio sulle misure che hanno un effetto sull'anno t (scegliere una delle alternative di seguito) [b]					Impatto di bilancio annuale previsto per l'anno t (milioni di EUR) (= tabella 3a)
	Impatto di bilancio rilevato su base trimestrale (milioni di EUR) [c]				Impatto di bilancio cumulativo rilevato dall'inizio dell'anno (milioni di EUR)	
	Q1	Q2	Q3	Q4		
TOTALE						

([a]) Selezionare la misure riportate nella tabella 3a che hanno un impatto di bilancio nell'anno t.
([b]) È d'obbligo la compilazione secondo una delle due alternative: dati trimestrali (stime eventualmente soggette a revisione) almeno fino al trimestre corrente e/o somma dell'impatto di bilancio osservato fino alla data corrente.
([c]) Per ciascun trimestre indicare se i dati riportati corrispondono a quelli rilevati; l'informazione è obbligatoria fino al trimestre corrente compreso.

Tabella 4

Evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche (S.13) e prospettive

		Anno t – 1	Anno t	Anno t + … (*)
	Codice SEC	% PIL	% PIL	% PIL
1. **Debito lordo** [a] (= tabella 1b.8 per le amministrazioni pubbliche)				
2. **Variazione dell'indice di indebitamento lordo**				
Contributi alla variazione dell'indice di indebitamento lordo				
3. **Saldo primario** (= tabella 1c.9)				
4. **Spese per interessi** (= tabella 1c.8)	D.41			
5. **Aggiustamento stock/flussi**				
di cui:				
— differenze tra cassa e competenza [b]				
— accumulazione netta di attività finanziarie [c]				
di cui:				
— proventi da privatizzazione				
— valutazione e altro [d]				
p.m.: Tasso d'interesse implicito sul debito [e] **(%)**				
Altre variabili rilevanti				
6. **Attività finanziarie liquide** [f]				
7. **Debito finanziario netto**$(7 = 1 - 6)$				
8. **Ammortamento del debito (obbligazioni attuali) dalla fine dell'anno precedente**				
9. **Percentuale del debito denominata in valuta estera (%)**				

▼B

		Anno t – 1	Anno t	Anno t + … (*)
	Codice SEC	% PIL	% PIL	% PIL
10. **Scadenza media (anni)**				
11. **Crescita del PIL reale (%)** (= tabella 1c. linea 11)				

(*) Su richiesta della Commissione di attivare gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, la trasmissione d'informazioni inizia dall'anno di apertura della procedura per disavanzo eccessivo a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE e si estende finché è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

([a]) Definito nel regolamento (CE) n. 479/2009.

([b]) Le differenze riguardanti le spese per interessi, altre spese e entrate potrebbero essere distinte se rilevanti o se il rapporto debito/PIL è superiore al valore di riferimento.

([c]) Le attività liquide (valuta), i titoli di Stato, le attività su paesi terzi, le imprese statali e la differenza tra attività quotate e non quotate potrebbero essere distinte se rilevanti o se il rapporto debito/PIL è superiore al valore di riferimento.

([d]) Le variazioni dovute a movimenti dei tassi d'interesse e a operazioni sul mercato secondario potrebbero essere distinte se rilevanti o se il rapporto debito/PIL è superiore al valore di riferimento.

([e]) Espresso dalle spese per interessi divise per il livello di debito dell'anno precedente.

([f]) Le attività liquide sono definite come AF.1, AF.2, AF.3 (consolidate per la pubblica amministrazione, ossia al netto delle posizioni finanziarie tra gli enti pubblici), AF.511, AF.52 (solo se quotate in borsa).

▼**M1**

ALLEGATO II

Tabella da trasmettere a cadenza trimestrale

Costi connessi alla pandemia di Covid-19

	Anno 2020				**Anno 2021** (*)			
In milioni di EUR *Serie temporale dei dati effettivi all'inizio del trimestre oggetto della relazione*	**T1**	**T2**	**T3**	**T4**	**T1**	**T2**	**T3**	**T4**
Costi di assistenza sanitaria, cura e prevenzione direttamente legati alla pandemia di Covid-19								
[Voce]								
[Altre voci, se pertinente] (**)								
Parte della spesa sanitaria pubblica complessiva che si stima sia stata sostenuta, direttamente o indirettamente, per far fronte all'impatto della Covid-19 sul sistema sanitario (***)								
[Voce]								
[Altre voci, se pertinente] (**)								
Altri costi indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19								
[Voce]								
[Altre voci, se pertinente] (**)								

(*) L'ultimo anno del periodo di disponibilità o (se precedente) di un eventuale esborso del sostegno per la gestione della crisi pandemica è anche l'ultimo anno oggetto di relazioni, a meno che lo Stato membro non abbia ancora utilizzato tutti i fondi.

(**) Voci e sottovoci, a seconda delle necessità, corredate di spiegazioni pertinenti per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione significativa.

(***) Questo può comprendere, fra l'altro, la spesa relativa a ospedali, cure e riabilitazione, assistenza ambulatoriale e riabilitazione, diagnosi, prodotti farmaceutici, prevenzione sanitaria, amministrazioni sanitarie e assistenza sanitaria a lungo termine.